

**SEGRETERIA ISTITUZIONALE**

Depositato in Data 23/01/2026

f IL DIRIGENTE



## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**Progetto di Legge**

### **ISTITUZIONE DELLA CAMERA ARBITRALE COMMERCIALE INTERNAZIONALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

#### **1. Premessa e contesto generale**

Il presente Progetto di Legge si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento della competitività, dell'attrattività e dell'affidabilità del sistema economico-giuridico della Repubblica di San Marino, con particolare riferimento ai rapporti commerciali di natura internazionale.

In un contesto economico globale caratterizzato da crescente complessità dei rapporti contrattuali, internazionalizzazione delle imprese e aumento delle controversie transfrontaliere, gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), e in particolare l'arbitrato commerciale internazionale, rappresentano oggi un elemento essenziale per garantire certezza del diritto, rapidità delle decisioni e tutela effettiva degli investimenti.

Numerosi ordinamenti, anche di dimensioni comparabili a quella sammarinese, hanno sviluppato nel tempo istituzioni arbitrali specializzate, riconosciute a livello internazionale, quale leva strategica di posizionamento giuridico ed economico. La Repubblica di San Marino, anche in considerazione della propria vocazione internazionale e della neutralità del proprio ordinamento, presenta tutte le condizioni per affermarsi come sede qualificata di arbitrati commerciali internazionali.

#### **2. Finalità del Progetto di Legge**

Il Progetto di Legge ha come obiettivo principale l'istituzione della **Camera Arbitrale Commerciale Internazionale della Repubblica di San Marino**,

*Carlo Andreoli*

*[Signature]*

*Carlo Andreoli*

*[Signature]*

quale organismo permanente deputato all'amministrazione di procedimenti arbitrali e, più in generale, allo sviluppo degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie in ambito civile e commerciale.

La Camera Arbitrale viene concepita come struttura dotata di autonomia funzionale e decisionale, ispirata ai principi di indipendenza, terzietà, imparzialità, riservatezza ed efficienza, in linea con gli standard e le *best practice* internazionali in materia di arbitrato.

Attraverso tale istituzione, il legislatore intende:

- a) rafforzare la tutela dei rapporti economici e degli investimenti;
- b) offrire alle imprese uno strumento rapido, specializzato e affidabile di risoluzione delle controversie;
- c) incrementare l'attrattività del Paese quale sede di attività economiche ad alto valore aggiunto;
- d) consolidare il posizionamento internazionale della Repubblica di San Marino come ordinamento giuridico moderno, efficiente e aperto ai mercati globali.

### 3. Contenuto e struttura della legge


L'articolo 1 prevede l'istituzione formale della Camera Arbitrale Commerciale Internazionale della Repubblica di San Marino, individuandone la sede presso la Camera di Commercio – Agenzia per lo Sviluppo Economico, alla quale è affidato il supporto organizzativo, amministrativo e logistico, nel pieno rispetto dell'autonomia dell'organo arbitrale.

L'articolo 2 definisce le finalità e le funzioni della Camera Arbitrale, attribuendole il compito di amministrare procedimenti arbitrali commerciali internazionali, promuovere la cultura dell'arbitrato e degli strumenti ADR, curare la formazione e l'aggiornamento degli elenchi degli arbitri ed esperti, nonché svolgere attività di studio, ricerca e divulgazione. È altresì prevista la possibilità di estendere le attività a mediazione, conciliazione e altri strumenti alternativi, secondo quanto stabilito dalla normativa attuativa.

L'articolo 3 individua l'ambito di competenza della Camera Arbitrale, con riferimento alle controversie di natura commerciale, aventi valore economico, devolute alla decisione arbitrale mediante clausola compromissoria o compromesso, nel rispetto delle norme di ordine pubblico e dei principi inderogabili dell'ordinamento sammarinese.

L'articolo 4 disciplina i rapporti istituzionali e ribadisce l'autonomia funzionale della Camera Arbitrale, qualificandola espressamente come strumento strategico per la tutela degli investimenti, la competitività del sistema economico e la certezza del diritto nei rapporti internazionali.

Arrivo: AOO AOO-02, N. Prot. 00007132 del 23/01/2026



L'articolo 5 disciplina gli aspetti organizzativi, procedurali e operativi della Camera Arbitrale, assicurando flessibilità, adeguamento agli standard internazionali e piena conformità alle convenzioni e alle best practice in materia di arbitrato.

L'articolo 6 stabilisce il principio della neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato, prevedendo che le attività della Camera Arbitrale siano finanziate principalmente attraverso diritti di segreteria, compensi per i servizi resi ed eventuali contributi espressamente autorizzati.

L'articolo 7 reca la disposizione finale relativa all'entrata in vigore della legge.

#### 4. Conclusioni

Con il presente Progetto di Legge, la Repubblica di San Marino compie un passo significativo verso il rafforzamento del proprio sistema giuridico-economico, dotandosi di uno strumento moderno, flessibile e pienamente inserito nel contesto dell'arbitrato commerciale internazionale.

L'istituzione della Camera Arbitrale Commerciale Internazionale rappresenta non solo una risposta concreta alle esigenze delle imprese e degli operatori economici, ma anche una scelta strategica di lungo periodo, orientata allo sviluppo, alla credibilità internazionale e alla valorizzazione della sovranità giuridica sammarinese in un contesto globale sempre più competitivo.

Carlo Folli  
Carlotte Andrucci

